

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Provincia di Firenze

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE INTERNE E DEL POTERE SOSTITUTIVO DEGLI ORGANI COMUNALI NEL CONFERIMENTO DI INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.LGS. 39/2013

STRALCIO REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 62 in data 7/4/2016

INDICE

ART. 1 -	Oggetto e finalità
ART. 2 -	Individuazione del soggetto competente
ART. 3 -	Dichiarazioni precedenti al conferimento degli incarichi
ART. 4 -	Obblighi successivi al conferimento degli incarichi
ART. 5 -	Procedura dichiarazione nullità incarichi conferiti in violazione D. Lgs. 39/2013
ART. 6 -	Procedura per l'applicazione della sanzione interdittiva
ART. 7 -	Organo surrogante
ART. 8 -	Procedura surrogatoria
ART. 9 -	Procedura di recupero
ART. 10 -	Norme finali

ART. 1 Oggetto e finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano le procedure interne e individuano gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo in cui, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013, agli organi titolari viene interdetta la possibilità di conferimento.

2. Nel caso in cui un organo del comune conferisca un incarico in violazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013, l'atto di conferimento è nullo e l'organo stesso è interdetto al conferimento dell'incarico per un periodo di tre mesi.

ART. 2 Individuazione del soggetto competente

1. La funzione di contestazione dell'esistenza di cause di inconfiribilità o di incompatibilità nell'assunzione di funzioni o incarichi nell'Ente, è attribuita al Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito RPC) ed è attivata sia d'ufficio, sia a seguito di segnalazione di terzi.

2. Competono, altresì, al RPC, la dichiarazione di nullità dell'incarico ed il procedimento e provvedimento finale di irrogazione della sanzione interdittiva.

ART. 3 – Dichiarazioni precedenti al conferimento degli incarichi

1. Prima di assumere un incarico attribuito dal Comune, l'interessato è tenuto a presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità o di incompatibilità indicate nel D.Lgs. 39/2013.

2. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

3. L'organo che conferisce l'incarico, per il tramite dell'ufficio competente per materia, acquisisce preventivamente alla nomina la dichiarazione dell'interessato e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

4. La dichiarazione relativa all'incompatibilità, deve essere presentata anche nel corso dell'incarico, con cadenza annuale, entro il 30 aprile.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Provincia di Firenze

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione, comporta la inconfirmità di qualsiasi incarico di cui al D. Lgs. 39/2013 per un periodo di cinque anni, a norma dell'art. 20, comma 5, dello stesso decreto.

ART. 4 – Obblighi successivi al conferimento di incarichi

1. I provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, così come definiti dal D. Lgs. 39/2013, assunti dagli organi del Comune, debbono essere trasmessi, a cura del soggetto che vi ha provveduto ed entro sette giorni dall'adozione, unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 3 del presente regolamento, al RPC.

ART. 5 - Procedura per dichiarazione nullità incarichi conferiti in violazione D. Lgs. 39/2013

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, qualora abbia conoscenza dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso dello svolgimento dell'incarico, di cause di inconfirmità o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, ovvero di una dichiarazione mendace, ferma restando ogni altra responsabilità, accertata dalla stessa amministrazione, provvede con immediatezza a contestare tali situazioni agli interessati ed invia copia della contestazione all'organo che ha conferito l'incarico.

2. La contestazione, adeguatamente motivata e comunicata a norma di legge, assegna all'interessato un termine perentorio, non inferiore a dieci giorni, per presentare eventuali deduzioni, anche con eventuale richiesta di audizione.

3. Nei successivi dieci giorni dalla presentazione delle deduzioni o dal decorso dei termini di cui al comma precedente, il responsabile della prevenzione della corruzione, con apposito atto motivato archivia la contestazione, qualora le difese presentate siano ritenute idonee a ritenerla infondata. In caso contrario e nello stesso termine di dieci giorni il Responsabile della prevenzione della corruzione, con proprio atto motivato dichiara:

- a) la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto (ove esistente);
- b) la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo (ove ricorrenti nella specifica fattispecie);
- c) la inconfirmità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di notifica dello stesso decreto al soggetto interessato.

4. Nell'atto, da notificarsi a norma di legge all'interessato e all'organo che ha conferito l'incarico e da comunicare ai dirigenti comunque interessati dallo stesso provvedimento, sono indicati i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali esperibili contro lo stesso ed i relativi termini di attivazione.

ART. 6 – Procedura per l'applicazione della sanzione interdittiva

1. Il RPC, nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo precedente, attiva contestualmente un autonomo, ma collegato, procedimento finalizzato a valutare se alla dichiarazione di nullità, debba conseguire l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 18 D. Lgs. 39/2013.

2. Tale procedimento essendo finalizzato all'irrogazione di una sanzione amministrativa è regolato dai principi generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 689/1981, applicabili ex art. 12 di tale legge, a tutti i procedimenti sanzionatori.

3. Si applicano, pertanto, le stesse disposizioni di cui all'art. 5 in merito a contestazione, comunicazioni, termini e partecipazione dell'interessato.

4. Nel caso di declaratoria di nullità ed ove sia accertata la sussistenza di responsabilità (anche sotto il profilo psicologico) da parte dell'organo nominante, il RPC con l'atto che dichiara la nullità dell'incarico (o con successivo e separato atto), irroga la sanzione interdittiva, inibendo all'organo che ha conferito l'incarico nullo il potere di conferire incarichi di competenza per la durata di tre mesi. Tale periodo decorre dalla data di notifica dell'atto all'organo che ha conferito l'incarico nullo.

5. Valgono le ipotesi di esenzione di responsabilità dei componenti degli organi collegiali titolari del potere di nomina previste dall'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 39/2013.

6. In caso archiviazione del procedimento dichiarativo della nullità o in caso di accertata assenza di responsabilità, il RPC con apposito atto archivia il procedimento sanzionatorio.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Provincia di Firenze

7. Gli atti di cui al presente articolo e all'articolo 5, sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti – Corruzione", del sito istituzionale di questo Ente.

8. Tali atti, sono, inoltre, inviati all'ANAC, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai Revisori dei Conti, al Nucleo di valutazione e al Titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo successivo.

ART. 7- Organo surrogante (titolare potere sostitutivo)

1. In considerazione delle svariate competenze in materia di nomine comunali, l'organo surrogante (titolare del potere sostitutivo di nomina) è così individuato:

- a) **il Consiglio Comunale**, se l'incarico nullo sia stato adottato dalla Giunta Comunale;
- b) **la Giunta Comunale**, se l'incarico nullo sia stato adottato dal Consiglio Comunale;
- c) **il Vice Sindaco** se l'incarico nullo sia stato adottato dal Sindaco.
- d) **il Segretario generale**, se l'incarico nullo sia stato adottato dal Dirigente o equiparato;
- e) **il Sindaco**, se l'incarico nullo sia stato adottato dal Segretario Comunale.

ART. 8 - Procedura surrogatoria

1. Con la comunicazione di cui all'art. 6, comma 8, il RPC invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità.

2. Se l'organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, procede entro dieci giorni ad attivare la procedura di nomina.

3. Le decisioni assunte e gli eventuali provvedimenti sostitutivi adottati sono comunicati al RPC ed ai soggetti di cui all'art. 6 comma 8.

ART. 9 - Procedura di recupero

1. A seguito dell'atto di accertamento della nullità, il RPC trasmette gli atti al Responsabile dei servizi finanziari per il recupero delle somme eventualmente già erogate in forza dell'incarico nullo.

2. Il Responsabile del Servizio Risorse dà comunicazione al RPC dell'avvenuto recupero delle somme di cui al comma 1 o delle diverse determinazioni adottate o impedimenti sopravvenuti.

ART. 10 – Norme finali

1. Il presente Regolamento costituisce stralcio del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, cui viene allegato.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della esecutività o immediata eseguibilità della deliberazione che lo approva.
